# XVIII LEGISLATURA

# Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO Resoconti Allegati	n.	373
GIUNTE E COMMISSIONI		
Sedute di giovedì 11 giugno 2020		

#### INDICE

1			4	
(+1	11	n	T.	ť

Elezioni e immunità parlamentari:		
Plenaria	Pag.	5
Commissioni riunite		
3 <sup>a</sup> (Affari esteri) e 4 <sup>a</sup> (Difesa):		
Plenaria	Pag.	19
Commissioni permanenti		
1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali:		
Plenaria	Pag.	29
2ª - Giustizia:		
Plenaria (antimeridiana) (*)		
Plenaria (pomeridiana) (*)		
4ª - Difesa:		
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 47)	<b>»</b>	32
5 <sup>a</sup> - Bilancio:		
Plenaria (1ª antimeridiana)	<b>»</b>	33
Plenaria ( $2^a$ antimeridiana)	<b>»</b>	34
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:		
Plenaria	<b>»</b>	40
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 55)	<b>»</b>	42
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 115)	<b>»</b>	43
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 116)	<b>»</b>	43

<sup>(\*)</sup> Il riassunto dei lavori della Commissione 2ª (Giustizia) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 373º Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 11 giugno 2020.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
Plenaria	Pag.	44
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 32)	<b>»</b>	50
Commissioni bicamerali		
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associa- zioni criminali, anche straniere:		
Plenaria	Pag.	51
Inchiesta sul sistema bancario e finanziario:		
Plenaria	<b>»</b>	53
Commissioni monocamerali d'inchiesta		
Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di		
genere:  **Plenaria**	Pag.	55

# GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 11 giugno 2020

## Plenaria 64<sup>a</sup> Seduta

#### Presidenza del Presidente GASPARRI

La seduta inizia alle ore 8,35.

#### IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV-ter, n. 9) Richiesta di deliberazione sulle opinioni espresse dal senatore Vincenzo Santangelo per il reato di cui agli articoli 81 e 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col il mezzo della stampa) (Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 19 maggio 2020.

La Giunta ascolta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore SANTANGELO (M5S), il quale svolge le proprie argomentazioni difensive in merito ai profili inerenti al documento in esame.

Intervengono per porre all'audito alcuni quesiti il relatore AUGUS-SORI (*L-SP-PSd'Az*) e i senatori MALAN (*FIBP-UDC*) e STEFANI (*L-SP-PSd'Az*), ai quali risponde il senatore SANTANGELO (*M5S*).

Congedato il senatore Santangelo, il seguito dell'esame è quindi rinviato. Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Verona, in relazione ad un procedimento penale riguardante l'onorevole Anna Cinzia Bonfrisco, senatrice all'epoca dei fatti

(Esame e conclusione)

Il PRESIDENTE fa preliminarmente presente che, con ricorso depositato il 18 novembre 2019 il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Verona ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato a seguito della deliberazione del 9 gennaio 2019 con la quale il Senato della Repubblica ha affermato che le dichiarazioni rese da Anna Cinzia Bonfrisco, senatrice all'epoca dei fatti, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio della sue funzioni e ricadono, pertanto, nella garanzia di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza del 24 marzo 2020, n. 69, depositata in cancelleria il successivo 10 aprile 2020.

L'ordinanza medesima, unitamente al ricorso introduttivo, sono stati notificati al Senato il 1º giugno 2020.

In data 3 giugno 2020 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, la questione relativa alla costituzione del Senato nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Verona.

Con riferimento ai fatti all'origine della vicenda di cui al Doc. IV-*ter*, n. 5-A (oggetto del conflitto di attribuzione in esame), si rammenta che in data 21 luglio 2017 il Pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio della senatrice Anna Cinzia Bonfrisco, unitamente al signor Gaetano Zoccatelli, in ordine al reato di cui agli articoli 416, primo comma (associazione per delinquere), 318 e 321 del codice penale (corruzione per l'esercizio della funzione).

In estrema sintesi, secondo l'impianto accusatorio, l'allora senatrice Anna Cinzia Bonfrisco avrebbe accettato da parte del signor Gaetano Zoccatelli – direttore generale del CEV (Consorzio Energia Veneto) nonché amministratore delegato di Global Power S.p.A. ed E-Global Service S.p.A., il pagamento di un soggiorno in Costa Smeralda per lei ed altre tre persone, l'assunzione (dietro sua richiesta) di una persona presso la E-Global Service S.p.A., nonché la corresponsione (dietro sua richiesta) per conto del signor Davide Bendinelli, di un bonifico pari ad euro 4.000, disposto in data 26 maggio 2015 sempre dallo Zoccatelli, per finanziare la campagna elettorale del predetto Bendinelli.

Il tutto a fronte della promozione, da parte della senatrice, del sodalizio criminoso rappresentato dal CEV e dalle società Global Power S.p.A. ed E-Global Service S.p.A. al cui apice vi era Gaetano Zoccatelli; tale sodalizio, secondo l'ipotesi accusatoria, era finalizzato a garantire che tutte le gare bandite dal CEV venissero illecitamente aggiudicate in via automatica alle società di cui lo Zoccatelli era legale rappresentante.

Secondo l'autorità procedente la senatrice Bonfrisco avrebbe fornito un «costante e continuo appoggio politico» in favore dello Zoccatelli, promuovendo e rafforzando il consorzio CEV ed il suo operato.

Il supporto della senatrice si sarebbe realizzato, in particolare, attraverso la presentazione di un emendamento finalizzato a consentire al CEV di rientrare tra i 35 soggetti aggregatori a livello nazionale, nonché attraverso il concreto interessamento da parte della senatrice circa l'*iter* legislativo di tale emendamento.

Eccepita (con dichiarazione del 5 gennaio 2018) dalla senatrice Bonfrisco l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione in relazione ai fatti posti ad oggetto delle imputazioni del Pubblico ministero, il Giudice per l'udienza preliminare, ritenendo inapplicabile la garanzia dell'immunità nell'ipotesi di procedimento nei confronti di un parlamentare per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione, ha disposto la trasmissione degli atti al Senato per la deliberazione di competenza.

La Giunta, prendendo le mosse dai principi enucleati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 188 del 2010, ha effettuato un sindacato di «non implausibilità», circoscritto al profilo motivatorio degli atti giudiziari trasmessi, ritenendo del tutto implausibile la prima delle accuse (ossia quella di aver ricevuto una vacanza gratuita come corrispettivo di un'attività condotta in ambito parlamentare), attesa l'insussistenza dell'elemento doloso e volontaristico da parte della senatrice (considerato che in un'intercettazione prodotta dall'accusa la senatrice tentava in tutti i modi di pagare l'albergo e il proprietario non le consentiva tale pagamento). La Giunta ha rilevato che la corruzione presuppone il dolo e che, nel caso di specie, il dolo era escluso ictu oculi alla luce della predetta intercettazione in cui la senatrice faceva tutti i tentativi di pagare il corrispettivo del soggiorno. Non può esistere una corruzione contra voluntatem, presupponendo la corruzione un intento doloso di trarre un profitto indebito; tale intento, nel caso di specie, mancava del tutto in modo palese e tale circostanza emergeva per acta, ossia da un'intercettazione trasmessa dalla stessa autorità giudiziaria.

La fattispecie corruttiva ipotizzata dall'accusa rendeva «sindacabile» – secondo l'approccio seguito dall'autorità giudiziaria – anche l'attività parlamentare della senatrice Bonfrisco e in particolare rendeva «sindacabile» un emendamento presentato dalla stessa. Ma il problema rilevato dalla Giunta è che l'accusa di corruzione era manifestamente infondata (per la palese mancanza di dolo, come sopra evidenziato) e conseguentemente veniva meno la giustificazione del sindacato del magistrato su un atto parlamentare e, in particolare, su un emendamento. Se, a fronte di un'accusa di corruzione manifestamente e palesemente infondata, fosse consentito all'autorità giudiziaria «sindacare» un emendamento presentato da un parlamentare, si finirebbe per vanificare di fatto la prerogativa di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, consentendo in tal modo all'autorità giudiziaria di esaminare e valutare atti parlamentari,

entrando ingiustificatamente (*rectius*, senza un'accusa di corruzione che raggiunga almeno la soglia della non manifesta infondatezza) in una sfera riservata totalmente all'autonomia del Parlamento e dei parlamentari. A fronte di un'accusa manifestamente infondata, il sindacato su un emendamento deve essere quindi escluso, determinandosi, diversamente opinando, possibili elusioni della prerogativa.

In tale prospettiva, la Giunta ha ritenuto infatti che, senza un'accusa non implausibile di corruzione, il parlamentare non possa essere chiamato a rispondere per le opinioni date ed i voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni, costituendo l'insindacabilità *ex* articolo 68, primo comma, della Costituzione un postulato fondamentale dell'ordinamento giuridico. Nel caso di specie, trattandosi in buona sostanza di un atto tipico parlamentare (nella specie di un emendamento) sulla cui natura di atto *intra moenia* non si ponevano dubbi, ha escluso parimenti che potessero avanzarsi dubbi circa la riconducibilità dello stesso alla prerogativa dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma della Costituzione. È stato, di conseguenza, reputato superfluo esaminare le altre accuse, configurandosi già con riferimento alla prima una violazione della prerogativa dell'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma della Costituzione.

Ad abundantiam, anche alla luce di quanto affermato dalla senatrice nel corso dell'audizione e dell'istruttoria condotta sugli atti parlamentari, la Giunta ha ritenuto che la palese implausibilità dell'ipotesi accusatoria potesse trovare ulteriore conferma anche dalla circostanza che, in riferimento al disegno di legge nel quale era stata approvata una proposta di contenuto simile a quella oggetto dell'accusa (ossia il disegno di legge n. 1678), non era stato presentato dalla senatrice Bonfrisco alcun emendamento su tale specifica materia.

In data 9 gennaio 2019 l'Assemblea ha approvato le conclusioni della Giunta.

In riferimento alla predetta deliberazione, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Verona ha sollevato conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato dinanzi alla Corte costituzionale.

Preliminarmente occorre dare conto del fatto che l'autorità procedente ha evidenziato come allo stato – contrariamente a quanto si evince dalla relazione sul *Doc*. IV-ter, n. 5, oggetto dell'odierno conflitto – non risulti la «pendenza», dinanzi alla Corte costituzionale, di alcun conflitto di attribuzione sollevato dal Senato in relazione alla vicenda de qua. Si precisa che tale argomentazione risulta del tutto irrilevante ai fini dell'attuale conflitto sollevato dall'autorità giudiziaria, atteso che tale circostanza pregressa non è suscettibile di incidere in alcun modo, nemmeno in modo indiretto, sulla nuova situazione che ha determinato tale contenzioso di fronte alla Consulta. Tuttavia, nonostante tale irrilevanza, per mere esigenze di completezza si precisa che la Giunta, nella predetta relazione sul *Doc* IV-ter, n. 5, aveva ritenuto utile rammentare che la stessa vicenda fosse già stata oggetto di esame da parte della Giunta stessa, nel corso della XVII legislatura, in altre due occasioni.

La prima, relativa ad una richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche (*Doc.* IV, n. 15), si era conclusa con l'accoglimento parziale della richiesta.

Successivamente, sempre nel corso della XVII legislatura ed in merito alla stessa vicenda, il Presidente del Senato, con nota del 13 dicembre 2017, aveva trasmesso alla Giunta la richiesta della senatrice Bonfrisco di declaratoria di insindacabilità della propria attività parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Nell'ambito dell'esame della questione sollevata dalla senatrice, la Giunta reputò – in via pregiudiziale – di proporre all'Assemblea il sollevamento di un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione, motivato dalla constatazione «dell'emergere di una sorta di "sindacabilità indiretta" per via giudiziaria anche dell'attività più squisitamente parlamentare come quella legislativa» (*Doc.* XVI, n. 2). In data 23 dicembre 2017 l'Assemblea del Senato approvò tale proposta.

Si rende opportuno evidenziare che, come risulta dal resoconto della seduta di Assemblea del 23 dicembre 2017 (seduta n. 922), dopo l'approvazione della proposta della Giunta da parte del Senato, «La Presidenza si intende[va] pertanto autorizzata a dare mandato a uno o più avvocati del libero foro» (brano tratto testualmente dal resoconto stenografico d'Assemblea della predetta seduta). Su tali basi oggettive, la Giunta supponeva che tale primo conflitto fosse pendente, atteso il tempo trascorso dalla sopracitata decisione dell'Assemblea che lo disponeva e che affidava tale compito ad uno o più avvocati del libero foro. Il nuovo conflitto sollevato dall'autorità giudiziaria rende tuttavia irrilevante il primo, essendo nel frattempo sopravvenuta una nuova decisione della Giunta, che il magistrato ritiene lesiva delle proprie attribuzioni.

Nel merito, in estrema sintesi, il giudice procedente ritiene che il Senato, avendo esercitato un sindacato sulla non manifesta implausibilità dell'accusa, si sia attribuito un potere di valutarne il fondamento non rientrante nell'ambito delle attribuzioni della Camera di appartenenza del parlamentare e spettante esclusivamente all'autorità giudiziaria.

Secondo il giudice, nel caso in cui si proceda nei confronti di un parlamentare per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione, non potrebbe essere invocata la garanzia dell'insindacabilità; a tale riguardo vengono richiamate le sentenze della Corte di Cassazione, sesta sezione penale, del 6 giugno 2017, n. 36769 e del l'11 settembre 2018, n. 40347, con le quali è stato ritenuto che l'immunità prevista dall'articolo 68 della Costituzione non precluda la perseguibilità del delitto di corruzione per l'esercizio della funzione, di cui all'articolo 318 del codice penale, il quale sarebbe configurabile anche nei confronti di un membro del Parlamento.

È stato quindi chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare che non spettava al Senato della Repubblica deliberare che i fatti per i quali è pendente procedimento penale nei confronti della senatrice Bonfrisco concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione,

richiedendo altresì l'annullamento della deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato il 9 gennaio 2019.

Alla luce di tale ricostruzione, si propone che la Giunta riferisca all'Assemblea in senso favorevole alla costituzione del Senato nel conflitto di attribuzione in questione.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) esprime il proprio disappunto per l'atteggiamento tenuto dagli organi giudiziari competenti, che risulta lesivo delle prerogative parlamentari, sottolineando la necessità che il Senato si costituisca in giudizio per tutelare la sfera di autonomia, costituzionalmente riconosciuta, del Parlamento.

Il senatore CRUCIOLI (M5S) non concorda con le considerazioni testé espresse dal senatore Cucca, ritendo che le accuse per reati di corruzione non possono in alcun modo essere oggetto della prerogativa dell'insindacabilità delle opinioni espresse di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Ricorda che il Gruppo del MoVimento 5 stelle votò a suo tempo contro la proposta del relatore sul documento relativo alla senatrice Bonfrisco, che ha originato il conflitto di attribuzione in questione.

La senatrice ROSSOMANDO (PD) rileva che, indipendentemente da come si sia votato rispetto al documento relativo alla senatrice Bonfrisco, nel caso di specie è comunque necessario difendere la prerogativa inerente al voto conclusivo del Senato. Solo in casi eclatanti può essere negata la costituzione del Senato in un conflitto di attribuzione, ma nell'ipotesi in esame tali estremi non ricorrono. Esprime quindi il proprio avviso favorevole sulla costituzione in giudizio del Senato.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) concorda con l'approccio metodologico testé prospettato dalla senatrice Rossomando, sottolineando l'esigenza di garantire la separazione dei poteri legislativo e giudiziario, evitando in particolare indebite ingerenze della magistratura sulle attività e sui voti espressi in ambito parlamentare.

Il senatore BALBONI (FdI) sottolinea che nel caso di specie il Senato ha il dovere di costituirsi in giudizio nel conflitto, per salvaguardare le proprie prerogative, costituzionalmente riconosciute.

Il senatore MALAN (*FIBP-UDC*) condivide l'approccio metodologico prospettato dalla senatrice Rossomando, rilevando altresì che nel caso di specie l'autorità giudiziaria va addirittura a sindacare la formazione della volontà della senatrice Bonfrisco rispetto ad un emendamento, con una palese ingerenza indebita in profili riservati all'autonomia parlamentare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di riferire all'Assemblea in senso favorevole alla costituzione in giudizio del Senato nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Verona.

La Giunta approva, a maggioranza, la proposta messa ai voti dal Presidente.

(Doc. IV, n. 3) Domanda di autorizzazione all'utilizzo di tabulati e di intercettazioni di conversazioni telefoniche dell'onorevole Carlo Amedeo Giovanardi, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 5624/19 RGNR già 20604/10 RNR – n. 4824/19 RG GIP) presso il Tribunale di Bologna (Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 2 ottobre 2019 e proseguito nelle sedute del 29 ottobre, 13 novembre 2019 e 19 maggio 2020.

Il relatore, senatore DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, UV)), premette, relativamente alla ricostruzione dei fatti all'origine della richiesta, di riporsi alla propria relazione già svolta in data 2 ottobre 2019, limitandosi a rammentare che la stessa ha ad oggetto quattro conversazioni sull'utenza intestata all'imprenditore edile Claudio Baraldi, nonché i dati del traffico telefonico (tabulati) acquisiti sulle utenze dei signori Mario Ventura, Augusto Bianchini, Alessandro Bianchini, Mario Lugli e Cono Incognito.

Rileva che il senatore Giovanardi è stato audito dalla Giunta in data 29 ottobre 2019 e poi, su sua richiesta, ulteriormente il 19 maggio 2020.

Ritiene utile ribadire alcuni principi di carattere generale, attinenti al tema delle cosiddette intercettazioni indirette, già affermati in più occasioni dalla Giunta.

Precisa a tal proposito che nei casi di intercettazioni su utenze di terzi non aventi la qualifica di parlamentare, come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2007, il Senato deve verificare quale sia la «direzione dell'atto di indagine», ossia se lo stesso sia rivolto esclusivamente nei confronti dei terzi destinatari delle intercettazioni, con conseguente configurabilità del carattere fortuito delle intercettazioni dei parlamentari che interloquiscono con tali soggetti o, viceversa, se sia finalizzato a carpire, in *fraudem legis*, elementi indiziari a carico del parlamentare tramite sottoposizione a controllo di utenze telefoniche di terzi che si prevede possano comunicare col parlamentare, con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni nei confronti del parlamentare stesso.

La Corte costituzionale nella sentenza n. 113 del 2010, sottolinea che ci può essere anche un mutamento di direzione dell'atto di indagine, nei casi in cui le prime intercettazioni rivestano il requisito dell'occasionalità,

mentre le successive perdano tale requisito, essendosi resa conto l'autorità giudiziaria del coinvolgimento di un parlamentare nella vicenda penale. In tale secondo caso, l'autorità giudiziaria dovrebbe interrompere le intercettazioni e chiedere alla Camera competente l'autorizzazione preventiva alla captazione. Ove non lo facesse le intercettazioni sarebbero indebitamente assunte e la Camera competente – in caso di richiesta all'utilizzo *ex post* – potrebbe denegare l'autorizzazione all'utilizzo delle stesse nei confronti del parlamentare (per l'utilizzo nei confronti dei terzi tale autorizzazione non è richiesta).

In definitiva sono astrattamente configurabili tre distinte categorie di intercettazione: le intercettazioni dirette (ossia effettuate su utenza del parlamentare), per le quali occorre munirsi ex ante (ossia prima dell'effettuazione della captazione) di autorizzazione del Senato; le intercettazioni occasionali, effettuate su utenze di terzi e per le quali la direzione dell'atto di indagine è rivolta esclusivamente nei confronti dei terzi. In tali casi la captazione di conversazioni del parlamentare è meramente occasionale e conseguentemente il fumus persecutionis non può oggettivamente configurarsi, vista la connotazione di fortuità delle stesse. In tali casi si richiede l'autorizzazione all'utilizzo nei confronti del parlamentare ex post (ossia dopo l'effettuazione), essendo impossibile inviare ex ante la richiesta in quanto l'autorità giudiziaria non stava svolgendo indagini nei confronti del parlamentare (ma di terzi) e si accorge successivamente del coinvolgimento del parlamentare nei reati; le intercettazioni indirette in senso stretto, quando l'autorità intercetta l'utenza di terzi con l'obiettivo di captare conversazioni del parlamentare. Tale intercettazione viene equiparata alle intercettazioni dirette, nel senso che l'autorità giudiziaria deve munirsi ex ante dell'autorizzazione. Ove non lo faccia l'autorizzazione all'utilizzo deve essere denegata dal Senato.

Per quanto concerne la motivazione sulla «necessità» dell'atto investigativo ricorda preliminarmente che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 188 del 2010 (nel punto n. 4 della parte in diritto), rileva che la legge n. 140 del 2003 prevede che «tanto il compimento – nei confronti diretti del parlamentare – dell'atto da autorizzare preventivamente (artt. 4 e 5), quanto l'autorizzazione all'utilizzazione nei confronti del parlamentare stesso di un atto già compiuto nei confronti di altro soggetto (art. 6), devono essere assistiti da un criterio di "necessità" (in tale senso dovendosi intendere anche l'espressione "quando occorre", recata dal comma 1 dell'art. 4)».

Precisa la Consulta nella predetta sentenza che «la valutazione circa la sussistenza, in concreto, di tale "necessità" spetta indubbiamente all'autorità giudiziaria richiedente, la quale peraltro deve, essa per prima, commisurare le proprie scelte anche all'esigenza del sacrificio minimo indispensabile dei valori di libertà e indipendenza della funzione parlamentare».

La Corte non si limita a prevedere un obbligo dell'autorità giudiziaria di «minimo sacrificio» contemplando a suo carico anche uno specifico onere motivatorio: «Detta autorità è tenuta, quindi, a determinare in modo specifico i connotati del provvedimento e a dare adeguato conto delle relative ragioni, con motivazione non implausibile, nella richiesta di autorizzazione ad eseguirlo, così da porre la Camera competente in condizione di apprezzarne compiutamente i requisiti di legalità costituzionale».

La Corte precisa che l'autorità giudiziaria ha il dovere di indicare nella richiesta gli elementi su cui questa si fonda, sottolineando che vanno evocate nella richiesta «da un lato, le specifiche emergenze probatorie fino a quel momento disponibili e, dall'altro, la loro attitudine a fare sorgere la "necessità" di quanto si chiede di autorizzare. A fronte di ciò – e per converso – la Camera deve poter rilevare, dall'esame della richiesta (e degli eventuali allegati), che sussistono sia il requisito, per così dire, "negativo" dell'assenza di ogni intento persecutorio o strumentale della richiesta, sia quello, per così dire, "positivo" della affermata "necessità" dell'atto, motivata in termini di non implausibilità».

Nella sentenza fin qui citata la Corte considera compatibile con i principi costituzionali il diniego della richiesta di autorizzazione, fondato sulla carenza motivatoria dell'istanza dell'autorità giudiziaria. Recita la sentenza, al punto 6 della parte in diritto: «In realtà, dalla lettura della richiesta di autorizzazione nel confronto con quella della delibera, si apprezza che la ragione essenziale e determinante del diniego è l'assenza, nella prima, di una motivazione adeguata, in rapporto ai contenuti dell'atto che si intendeva compiere e agli elementi probatori acquisiti e rappresentati a sostegno, circa la "necessità" dell'atto stesso, nei sensi indicati più sopra (punto 3). E non vi è dubbio che la mancanza o anche solo la carenza di motivazione sul punto può costituire legittimo fondamento per il diniego dell'autorizzazione da parte della Camera competente, senza alcuna esorbitanza dai propri poteri».

Sotto tale profilo si rammenta che la Giunta, in data 13 novembre 2019, ha approvato all'unanimità la proposta del relatore intesa a chiedere un'integrazione istruttoria all'autorità giudiziaria, volta ad acquisire una motivazione specifica e congrua rispetto agli atti di intercettazione in questione, in relazione all'onere motivatorio contemplato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 188 del 2010.

In adempimento a tale richiesta, in data 3 febbraio 2020 è pervenuta alla segreteria della Giunta, per il tramite della Presidenza del Senato, la documentazione inviata dal Presidente Aggiunto della Sezione dei Giudici per le indagini preliminari e l'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Bologna. Dalla predetta integrazione istruttoria si evince che i motivi della rilevanza delle quattro telefonate in esame sarebbero da individuare nell'interessamento del senatore Giovanardi a seguito dell'interdittiva antimafia che aveva colpito la ditta «F.lli Baraldi S.p.A.», rilevante nella vicenda oggetto del presente procedimento penale riguardante l'azione del senatore Giovanardi a fronte dell'interdittiva antimafia nei confronti della «Bianchini Costruzioni S.r.l.». La motivazione fornita non può essere sindacata nel merito da parte della Giunta e del Senato, atteso che nella sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2010 si precisa che l'unica va-

lutazione possibile è quella della non implausibilità della motivazione (peraltro concetto diverso e più sfumato della plausibilità vera e propria). Orbene, nel caso di specie non ricorrono gli elementi, necessariamente palesi e macroscopici, per ritenere implausibile la motivazione fornita e conseguentemente la stessa è idonea a superare il vaglio di non implausibilità.

Con riferimento al caso di specie, ritenuto assolto l'onere motivatorio da parte dell'autorità procedente, anche a seguito del relativo invito ad un'integrazione istruttoria rivolto dalla Giunta alla medesima, appare tuttavia evidente che la prima telefonata, ossia quella del 30 marzo 2013, era verosimilmente occasionale, in quanto - come precisato anche dall'autorità giudiziaria nell'integrazione istruttoria inviata in Senato – Claudio Baraldi era stato sottoposto a captazione telefonica nel procedimento penale n. 1054/13 R.G.N.R. Mod. 21 DDA; in particolare, nella vicenda oggetto del predetto procedimento penale, la ditta «F.lli Baraldi S.p.A.» aveva dato in subappalto lavori relativi alla ricostruzione post-sisma in Emilia ad alcune ditte del trapanese Emanuele Bastoggi, il quale era in contatto con i Leggio, famiglia legata al «clan dei Corleonesi». In tale ottica prospettica nessun elemento sembrava collegare il senatore Giovanardi al procedimento penale de quo e nessun elemento rendeva ipotizzabile una sua responsabilità penale, né tantomeno rendeva in alcun modo prevedibile una sua conversazione col Baraldi su profili rilevanti sul piano investigativo.

Con riguardo alla prima delle conversazioni citate (n. 67 del 30 marzo 2013), risulta dal brogliaccio allegato dall'autorità giudiziaria che essa ha avuto avvio su iniziativa del signor Claudio Baraldi, il quale telefonava al senatore Giovanardi al fine di presentargli gli auguri di Pasqua. Il senatore Giovanardi, nel ricambiare gli auguri, coglieva l'occasione per fare riferimento alla situazione della ditta. Dichiarava di conoscere il «nuovo amministratore», e cioè l'avvocato Lugli e affermava di aver incontrato a Modena il dottor Gratteri, «quello della DIA», insieme al prefetto Trevisone, nonché di aver parlato con il Capo della DIA a Roma. Ribadiva la sua nota posizione, diffusa fuori e dentro al Parlamento secondo cui «questa normativa non danneggia la mafia», ma «danneggia solo le imprese oneste». Faceva inoltre riferimento alla necessità – derivante da quanto preteso in tal senso dal Prefetto di Modena – di effettuare, in aggiunta al rinnovo del Consiglio di amministrazione della società, anche una cessione di azioni. Il senatore affermava di ritenere che, una volta effettuata tale operazione (costituente solo un «proforma»), il Prefetto non avrebbe potuto «fare altro che revocare l'interdetto immediatamente». Dopo aver preannunciato il proseguimento della sua «battaglia» tesa a «permettere alle aziende oneste di lavorare» e a «rivedere tutta la normativa», nonché a spiegare che quanto attribuito alla ditta sarebbe «frutto di un gigantesco equivoco», ed essersi informato circa l'arrivo o meno dell'avviso di garanzia, rimaneva d'accordo con il Baraldi per ulteriori contatti la settimana successiva.

Dopo tale telefonata e dopo gli elementi emersi dalla stessa in ordine all'interessamento del senatore Giovanardi per l'interdittiva antimafia e,

addirittura, dopo che lo stesso rimaneva d'accordo col Baraldi per ulteriori contatti appariva, alla stregua di un criterio di plausibilità, non più possibile configurare l'occasionalità delle telefonate successive alla prima. Tale elemento risulta ancora più accentuato dal notevole lasso di tempo intercorso tra la prima telefonata del 30 marzo 2013 e la seconda dell'8 giugno, che rendeva possibile una conoscenza dei contenuti della prima telefonata da parte dell'autorità giudiziaria.

Non appare del tutto inutile al relatore chiarire, su un piano meramente metodologico, che la Giunta non ha alcun potere di accertamento in ordine ai fatti e conseguentemente non ha il potere di acquisire testimonianze, ad esempio, da parte di esponenti della polizia giudiziaria al fine di verificare se il magistrato fosse stato informato sui contenuti della telefonata, né tantomeno può audire – sempre a titolo meramente esemplificativo – il magistrato; il Regolamento del Senato, all'articolo 135, consente solo l'audizione dell'interessato e tale scelta regolamentare appare pienamente coerente con gli indirizzi della Corte costituzionale, che incentrano i parametri di giudizio delle Camere su un criterio di plausibilità, l'unico coerente con un principio di separazione dei poteri.

La Giunta non può (*rectius* non deve) cercare elementi probatori circa il mutamento di direzione dell'atto di indagine, atto con una finalizzazione investigativa originaria esclusivamente nei confronti del terzo e successivamente rivolto anche verso il senatore Giovanardi. Compito della Giunta è quindi solo quello di individuare, sulla base di criteri di plausibilità, un *fumus mutationis*. E il notevole tempo trascorso fra la prima e la seconda telefonata rende plausibile un mutamento di direzione dell'atto di indagine, che dopo tale prima intercettazione – del tutto occasionale – si era verosimilmente verificato, atteso che – anche alla luce dell'accordo fra i due interlocutori per successivi contatti – risultava sicuramente prevedibile una successiva telefonata fra i due; conseguentemente la stessa, puntualmente avvenuta, non poteva più rivestire la connotazione di fortuità ed occasionalità.

In altri termini, le telefonate dell'8 giugno, 27 giugno e 10 luglio 2013 sono state effettuate diverso tempo dopo la prima telefonata del 30 marzo 2013; tale elemento costituisce un sintomo del mutamento di direzione dell'atto di indagine, apparendo implausibile che l'autorità giudiziaria non si sia accorta del coinvolgimento di un parlamentare dopo tanto tempo.

Si precisa peraltro che nessun rilievo – ai fini della deliberazione in ordine alla casualità delle intercettazioni – riveste la natura o la gravità del reato contestato; nel caso di specie, quindi, la successiva esclusione dell'aggravante di cui all'articolo 416-bis.1 del codice penale da parte dell'autorità procedente, – così non incide sulla valutazione in merito alla casualità o meno delle captazioni.

Alla luce dei sopracitati criteri il relatore prospetta l'opportunità che la Giunta proponga all'Assemblea di accogliere la richiesta per la prima telefonata (del 30 marzo 2013) e di respingerla per tutte le successive telefonate in quanto non occasionali, visto il lasso di tempo considerevole

trascorso, durante il quale l'autorità poteva rendersi conto della circostanza dell'intercettazione di un parlamentare, che quindi risulta non occasionale.

A fronte della prospettazione da parte del senatore Giovanardi – nel corso della seconda audizione svoltasi in data 19 maggio 2020 – di un eventuale conflitto di attribuzioni, occorre precisare che nel caso di specie il senatore è indagato per i reati di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio e violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti, aggravati ai sensi dell'articolo 61, nn. 2 e 9 del codice penale, nonché per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e violenza o minaccia a un pubblico ufficiale.

La rivelazione di segreti d'ufficio non è in alcun modo riconducibile a reato di opinione, come pure la violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, essendo ontologicamente assente nei casi di specie l'*opinio*.

Il problema può porsi astrattamente solo per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, potendo lo stesso sostanziarsi nell'espressione di un'*opinio* (ossia di una forte critica, sia pure oltraggiosa, per l'operato del pubblico ufficiale). Ma in tal caso trova applicazione l'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 che contempla la cosiddetta pregiudiziale parlamentare: alla luce di tale comma l'interessato può sollevare in giudizio una specifica eccezione per i reati di opinione e, qualora il magistrato non ritenga di accoglierla, ha l'obbligo di trasmetterla alla Camera competente per la relativa decisione.

Nel caso di specie non è emersa la proposizione in sede giudiziale di una specifica eccezione dell'interessato per il reato di oltraggio e conseguentemente nessun conflitto di attribuzione può porsi.

Solo ove il magistrato non adempia all'obbligo di trasmettere al Senato l'atto nonostante una specifica eccezione sollevata dall'interessato per i casi di oltraggio (violando in tal modo il predetto vincolo di «pregiudiziale parlamentare») allora ci sarebbero gli estremi per un conflitto di attribuzione.

Per quanto riguarda invece i tabulati telefonici, il relatore ritiene necessario chiarire, su un piano metodologico, che per le intercettazioni telefoniche su utenze di terzi (di cui al punto precedente) la verifica sulla sussistenza o meno di un *fumus persecutionis* non è necessaria in quanto, se l'intercettazione è occasionale, allora il *fumus* è escluso *in nuce*, non potendosi ravvisare persecutorietà in un atto fortuito. Se invece l'intercettazione su utenza di terzi è indiretta in senso stretto (ossia effettuata con lo scopo di intercettare il parlamentare) la verifica del *fumus* è inutile, atteso che in tal caso la richiesta va respinta, in quanto l'autorità giudiziaria avrebbe omesso di chiedere la preventiva autorizzazione, a prescindere quindi dalla circostanza se tale indebito comportamento sia o meno esplicitazione di un atteggiamento persecutorio.

L'utilizzo dei tabulati richiede invece la verifica se ci sia o meno un fumus persecutionis.

Alla luce dei criteri enucleati dalla giurisprudenza parlamentare e dalla Corte Costituzionale, con riferimento al caso di specie si può valutare che il *fumus* non sussista.

Non c'è il *fumus* di primo grado, atteso che nessun elemento rende verosimile un'inimicizia o comunque un intento persecutorio perseguito dal magistrato.

Non è nemmeno ravvisabile quello che la giurisprudenza parlamentare configura come fumus di secondo grado, ravvisabile per le modalità con la quale si svolge l'azione del magistrato. A tal fine, si ritiene corretto precisare che nemmeno talune affermazioni critiche contenute negli atti processuali in questione possano assurgere ad elementi sintomatici di un fumus di secondo grado, atteso che la dialettica «processuale» consente margini di esercizio del diritto di critica, non superati nel caso di specie dal magistrato. Negli atti di un procedimento penale l'autonomia dialettica delle parti è strumentale all'esercizio della funzione giudiziaria: a titolo meramente esemplificativo, non potrebbe mai ritenersi che un magistrato che ritenga un indagato un delinquente abituale non sia legittimato ad esprimere tale sua valutazione in un atto processuale. Naturalmente si tratta solo di un esempio, ma il concetto che il relatore vuole esprimere è che anche nei confronti di un parlamentare, come di qualsiasi altro cittadino, un atto giudiziario può contenere valutazioni critiche pertinenti all'ambito funzionale dell'accertamento e che tale elemento non è suscettibile di configurare automaticamente un fumus di secondo grado. Nel caso di specie tale tipologia di fumus non sussiste, in quanto nessuna espressione utilizzata oltrepassa i confini riconosciuti alla normale dialettica giudiziaria.

Occorre ora verificare se sia configurabile un *fumus* di terzo grado, consistente nel carattere manifestamente infondato degli atti in questione. Tale manifesta infondatezza non è nel caso di specie ravvisabile, atteso che non è emerso alcun elemento tale da rendere *ictu oculi ev*idente una supposta incongruità o una supposta palese illegittimità degli atti. Ed è appena il caso di precisare che solo situazioni manifeste di infondatezza sono rilevanti per la Giunta e non qualsiasi eventuale elemento di infondatezza (il cui riscontro, per un principio di separazione dei poteri, sarebbe demandato solo all'autorità giudiziaria competente ed in ultima analisi alla Corte di Cassazione).

Il relatore prospetta quindi l'opportunità che la Giunta proponga all'Assemblea l'accoglimento della richiesta di utilizzazione per i tabulati.

In conclusione il relatore propone, con riguardo al profilo inerente all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche, di accogliere la richiesta per la prima telefonata (del 30 marzo 2013) e di respingerla per tutte le successive telefonate, ossia quelle dell'8 giugno, 27 giugno e 10 luglio 2013; per ciò che concerne l'utilizzo dei tabulati, propone di accogliere la richiesta dell'autorità giudiziaria.

Il senatore CUCCA (IV-PSI) reputa che la proposta appena avanzata dal relatore è assai articolata e meritevole di attento approfondimento. Per-

tanto chiede che la discussione e la votazione finale possano avere luogo in una prossima seduta, da tenere anche la prossima settimana.

La senatrice ROSSOMANDO (PD) condivide l'esigenza di un approfondimento prima di procedere in tempi brevi alla votazione sulla proposta conclusiva del relatore.

I senatori CRUCIOLI (M5S), STEFANI (L-SP-PSd'Az) e MALAN (FIBP-UDC) si associano.

Il PRESIDENTE, preso atto di quanto emerso, avverte che il seguito dell'esame per la discussione e la votazione sulla proposta conclusiva del relatore avranno luogo in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE propone che le questioni pendenti in materia di immunità e di verifica dei poteri saranno trattate nelle sedute che saranno convocate martedì 16 e mercoledì 17 giugno, al termine dei lavori dell'Assemblea.

Conviene la Giunta.

La seduta termina alle ore 10,15.

#### COMMISSIONI 3ª e 4ª RIUNITE

3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) 4<sup>a</sup> (Difesa)

Giovedì 11 giugno 2020

# Plenaria 8<sup>a</sup> Seduta

#### Presidenza del Presidente della 3ª Commissione PETROCELLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Emanuela Claudia Del Re e per la difesa Tofalo.

La seduta inizia alle ore 10,05.

#### AFFARI ASSEGNATI

(Doc. XXVI, n. 3) Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1º gennaio-31 dicembre 2019, anche al fine della relativa proroga per il periodo 1º gennaio-31 dicembre 2020, deliberata dal Consiglio dei ministri il 21 maggio 2020

(Doc. XXV, n. 3) Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2020, adottata il 21 maggio 2020 (Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50 del Regolamento, e rinvio)

Il presidente PETROCELLI informa, preliminarmente, anche a nome della collega presidente Garavini, che le deliberazioni sottoposte all'esame delle Commissioni riunite sono due documenti distinti, uno di proroga delle missioni già avviate e uno relativo all'istituzione di nuove missioni, che richiederanno l'adozione di due atti di indirizzo separati.

In proposito, la procedura che occorrerà seguire per l'esame è disciplinata dall'articolo 50 del Regolamento, in riferimento al quale è stato assegnato l'affare e prevede lo strumento delle risoluzioni adottate dalle Commissioni riunite.

Prima di dare la parola ai colleghi relatori, informa, inoltre, che, ai fini di un opportuno approfondimento e come occasione di confronto politico, il prossimo giovedì 18 giugno, alle ore 15, si svolgerà un'audizione dei Ministri degli esteri e della difesa, presso le Commissioni affari esteri e difesa di Camera e Senato.

Ulteriori audizioni potranno essere concordate tra i Gruppi ove ritenute necessarie per una proficua disamina della materia.

Le commissioni riunite convengono.

La senatrice PACIFICO (M5S), relatrice per le parti di competenza della 3<sup>a</sup> Commissione, nell'illustrare i documenti in titolo, premette che, come relatrice della 3<sup>a</sup> Commissione, si limiterà ad evidenziare alcuni aspetti di interesse internazionalistico, in particolare in relazione agli interventi di cooperazione allo sviluppo che sono previsti a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

Per quanto concerne le nuove missioni e gli impegni operativi da avviare nel corso del 2020, osserva come essi rispondano a quelle esigenze di natura strategica che più volte le stesse Commissioni parlamentari competenti hanno auspicato, ovvero la necessità di riservare attenzione crescente all'area del Mediterraneo allargato, in particolare in relazione ai tentativi di stabilizzazione della Libia e dell'Iraq, alla necessità di contribuire all'adattamento della NATO alle sfide e alle minacce provenienti dal fianco sud dell'Alleanza, ma anche al contrasto alla minaccia terroristica nella regione del Sahel, alla necessità di fronteggiare in modo più consapevole e condiviso i fenomeni migratori, nonché la crescita della pirateria lungo le importanti rotte commerciali del Golfo di Guinea.

Con riferimento alla prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo che sono previsti a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, le aree geografiche interessate per il 2020 confermano un orientamento dell'azione italiana, in continuità con le iniziative del recente passato, incentrato soprattutto sull'area del Mediterraneo e sull'Africa, con una tipologia di azioni finalizzate a rafforzare la sicurezza e la stabilità, e a sostenere i Paesi maggiormente impegnati nella lotta al terrorismo e al contrasto dei traffici illegali e delle migrazioni irregolari.

Passa, quindi, alla illustrazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo, di cui alle schede 45, 46, 47, 48 e 49 delle Relazioni analitica e tecnica per la proroga. Il fabbisogno finanziario complessivo, per il periodo 1º gennaio – 31 dicembre 2020, per questi interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione è pari a 296 milioni di euro, coincidente con quello dello scorso anno. Gli oneri complessivi a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ammontano a 232.989.031 euro per l'anno 2020 e a 63.010.969 euro per l'anno 2021.

Con riferimento alle iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario (scheda 45), il fabbisogno finanziario, per il periodo 1º gennaio – 31 dicembre 2020, risulta pari a euro 121 milioni di euro, di cui 63 milioni di euro circa per obbligazioni esigibili nell'anno 2021. Si tratta di una cifra in aumento rispetto alle risorse stanziate per l'intero 2019, che erano state pari a 115 milioni di euro, come evidenziato dalla scheda 45 della Relazione sullo stato degli interventi per lo scorso anno. Le risorse effettive destinate per il 2020 alle iniziative di cooperazione allo sviluppo – fra progetti di sviluppo, interventi umanitari e di emergenza – ammontano a 117,5 milioni di euro, di cui 60,5 milioni di euro (di cui 32 milioni esigibili nel 2021) destinati a progetti in Africa (in lieve diminuzione rispetto ai 64,4 dello scorso anno), 39,5 milioni di euro (di cui 21 milioni esigibili nel 2021) per iniziative in Medio Oriente (in sensibile aumento rispetto ai 22,6 milioni previsti lo scorso anno), e 17,5 milioni di euro (di cui poco più di 10 milioni esigibili nel 2021) riservati a programmi in Asia (in calo rispetto ai 24,5 milioni dello scorso anno).

Fra i Paesi africani beneficiari degli interventi, e che restano l'assoluta priorità della politica estera italiana, la scheda annovera in particolare quelli del Corno d'Africa come l'Etiopia – fra i principali beneficiari dell'aiuto pubblico italiano – la Somalia, il Sudan, il Sud Sudan e l'Eritrea, i Paesi dell'Africa occidentale e del Sahel come il Niger, il Mali, il Burkina Faso e la Repubblica Centrafricana, oltre a realtà dell'Africa mediterranea quali la Libia e la Tunisia, in linea con le priorità geopolitiche individuate nel Documento triennale di programmazione ed indirizzo per il triennio 2019-2021 previsto dalla legge sulla cooperazione allo sviluppo (legge n. 125 del 2014).

Con riferimento all'area del Medio Oriente, il documento ricorda in primo luogo come in Siria e nei Paesi del Medio Oriente maggiormente interessati dal flusso dei rifugiati siriani (Giordania in particolare), proseguirà il contributo italiano allo sforzo della Comunità internazionale per rafforzare la resilienza delle comunità locali, con interventi nei settori sanitario, dell'istruzione e della protezione dei minori e della parità di genere. La scheda richiama altresì l'impegno italiano a favore della Palestina, in particolare nel settore sanitario, e dell'Iraq, per un sostegno alla crescita economica e all'accesso ai servizi di base.

Ulteriori iniziative continueranno ad essere svolte anche in Asia, in particolare in Afghanistan, nei settori delle infrastrutture, dell'agricoltura sostenibile, del patrimonio culturale e della giustizia, oltre che nel Myanmar.

In relazione alle attività di sminamento umanitario, pertinenti alla stessa scheda 45, la relazione illustrativa evidenzia che le risorse disponibili, pari a 3,5 milioni di euro (cifra coincidente a quanto stanziato lo scorso anno), saranno destinate a rifinanziare l'apposito Fondo istituito dalla legge n. 58 del 2001, in linea con l'impegno assunto dal nostro Paese in occasione del Vertice umanitario mondiale di Istanbul del 2016 di allocare risorse a tale scopo non inferiori a 2 milioni di euro.

La scheda 46 descrive gli interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza, destinati ad alcuni Paesi dell'Africa, del Medio Oriente, oltre all'Afghanistan, all'America Latina e alla regione caraibica. Lo stanziamento per l'intero 2020 è di 5 milioni di euro, in sensibile diminuzione rispetto alla somma resa disponibile lo scorso anno e che era stata pari a 8 milioni di euro. La maggior parte delle risorse (2,9 milioni di euro) saranno destinate ad iniziative in Africa subsahariana (Sahel, Africa Occidentale e Corno d'Africa), in particolare per interventi di *capacity building* e attività addestrative svolte da Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato nel campo del controllo del territorio e del contrasto ad attività illecite. Una ulteriore quota di risorse, pari a 1,1 milioni di euro, sarà destinata ad iniziative in America latina e caraibica, soprattutto in Cile, Honduras, El Salvador, Haiti, Perù, Ecuador, Colombia e Venezuela, nei settori della sicurezza e della lotta alla criminalità organizzata, oltre che ad organizzare, in collaborazione con la Direzione Nazionale Antimafia ed antiterrorismo, l'Organizzazione internazionale italo-latino americana (IILA) e altri enti italiani di settore, un importante seminario di formazione sulla cultura della legalità rivolto a dirigenti pubblici e privati latinoamericani e caraibici.

Risorse per 500.000 euro sono destinate al finanziamento di interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza nei Paesi dell'Africa Settentrionale, del Medio Oriente ed Afghanistan. La scheda, in particolare, richiama le iniziative volte a facilitare il percorso di pacificazione nazionale in Libia, la stabilità del Libano e per il supporto al processo politico in Siria sotto l'egida delle Nazioni Unite. Con riferimento allo Yemen, viene altresì evidenziata l'intenzione dell'Italia di continuare a sostenere gli sforzi delle Nazioni Unite, contribuendo al consolidamento della missione UNMHA (UN Mission to Support the Hodeida Agreement) finalizzata a creare migliori condizioni per affrontare la grave crisi umanitaria in atto nel Paese.

Risorse per 500.000 euro sono destinate alla Fondazione Auschwitz-Birkenau che ha costituito nel 2015 un «Fondo perpetuo» con l'obiettivo di raggiungere un capitale tale da consentire, con gli interessi derivanti, di coprire i costi della conservazione e gestione del Museo dell'ex campo di sterminio.

In relazione agli impegni per la partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (scheda 47), lo stanziamento complessivo per il 2020 è di 16,5 milioni di euro, in diminuzione rispetto alle risorse stanziate nel 2019 che ammontavano a 18 milioni di euro. La maggior parte dei contributi (pari a 6.025.000 euro), in lieve aumento rispetto alla cifra dello scorso anno che era stata pari a (5.425.000 euro) sarà destinata a Fondi ed Organizzazioni internazionali; ad iniziative dell'Unione europea (per 3.590.000 euro) di cui 3.400.000 euro per la partecipazione italiana alle missioni civili del Servizio Europeo di Azione Esterna, 35.000 euro per la partecipazione italiana ad altre iniziative nel quadro della PESC/PSDC, 75.000 euro per il contributo proquota allo *European Institute Of Peace*, 60.000 euro come contributo

pro-quota al Centro di Eccellenza per il contrasto alle minacce ibride e 20.000 euro come contributo pro-quota a missioni /uffici multinazionali; ad iniziative dell'Organizzazione per la sicurezza e cooperazione in Europa (OSCE) (per 3.735.000 euro) di cui (1.313.800 euro) come contributo italiano al bilancio della missione civile OSCE destinata a monitorare la situazione sul terreno in Ucraina in relazione alla regione orientale del Donbass, euro (2.181.200 euro) per la partecipazione italiana alle missioni OSCE sul terreno e presso il segretariato e (240.000 euro) per la partecipazione italiana a missioni dell'OSCE di osservazioni elettorali; alle Organizzazioni regionali in Europa (per un totale 2,3 milioni di euro), – fra cui l'Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI per 300.000 euro) e l'Iniziativa Centro Europea (INCE per 2.000.000 euro); nonché ad interventi di manutenzione di immobili di proprietà pubblica destinati o da destinare alle numerose Organizzazioni internazionali ospitate nel nostro Paese (per 850.000 euro).

Nello specifico, i contributi a fondi ed organizzazioni internazionali saranno destinati al sostegno del Fondo fiduciario della NATO sull'iniziativa «defense capacity building (DCB)» per programmi di rafforzamento istituzionale e degli enti di sicurezza e difesa dei Paesi partner dell'Alleanza di prioritario interesse per l'Italia (250.000 euro), al Fondo fiduciario del Dipartimento per gli Affari politici delle Nazioni Unite per la ricerca di una soluzione alle crisi in Libia, Siria, Yemen e Sahel (1 milione di euro), al Fondo ONU per il consolidamento della pace (1 milione di euro), a Fondi specifici delle Nazioni Unite per favorire la partecipazione di giovani e donne ai processi di pace (500.000 euro) e al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) per il rafforzamento delle istituzioni libiche (2 milioni di euro), al Fondo Globale per il coinvolgimento e la resilienza della Comunità che opera in vari Paesi con progetti di prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento (500.000 euro), al Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il Libano (400.000 euro), al Centro Mediterraneo per l'Integrazione (95.000 euro), al Meccanismo internazionale, imparziale e indipendente (IIIM) delle Nazioni Unite, che investiga sulle più gravi violazioni del diritto internazionale commesse in Siria dal 2011 (100.000 euro), all'Unione per il Mediterraneo (80.000 euro), all'Ufficio ONU per la prevenzione del genocidio e la responsabilità di proteggere (100.000 euro).

La scheda 48 è inerente al contributo disposto dal nostro Paese a sostegno delle Forze di sicurezza e difesa afghane, incluse le forze di polizia, che è pari per l'intero 2020, come già per il 2019, a 120 milioni di euro. Il documento rileva come tale sforzo, che si affianca alle attività di addestramento e assistenza svolte nell'ambito della missione «Sostegno Risoluto» (Resolute Support) della NATO, sia destinato, nell'ambito dell'azione della Comunità internazionale per la stabilizzazione del Paese, a consentire alle autorità locali di assumere progressivamente la responsabilità di garantire effettive condizioni di sicurezza.

Con riferimento agli interventi operativi di emergenza e di sicurezza in aree di crisi (scheda 49), lo stanziamento per il 2020 è pari a 33,5 milioni di euro, in diminuzione rispetto alle risorse disponibili per il 2019

che erano state pari a 35 milioni. La maggior parte di tali fondi – 28,5 milioni di euro – sono destinati, stante la perdurante gravità del contesto di sicurezza a livello globale, al potenziamento delle misure di sicurezza a tutela delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero, non solo nelle aree di crisi, ma anche nelle sedi europee e ovunque sia necessario garantire adeguatamente l'incolumità del personale e degli utenti. La relazione evidenzia, inoltre, come 3,7 milioni di euro siano destinati alla sicurezza dei connazionali all'estero, di cui in particolare 2,9 milioni di euro per il potenziamento del personale dell'Arma dei Carabinieri presso le sedi diplomatico-consolari, e 800.000 euro per fornire idonea copertura assicurativa al personale dell'Arma dei Carabinieri inviati in missioni di scorta e sicurezza in Paesi a rischio. Ulteriori fondi vengono infine previsti per l'invio in missione o in viaggio di servizio del personale del MAECI in aree di crisi, per un totale di 1,3 milioni di euro, di cui 60.000 euro per le missioni di personale del MAECI in aree di crisi, 422.000 euro per assicurare risorse agli inviati speciali, al coordinatore e al consigliere per la cooperazione civile del Comandante della Missione NATO Kosovo Force (KFOR), 328.000 euro per viaggi di congedo e 490.000 euro per il rimborso spese di trasferimento.

Interviene, quindi, il relatore per la 4ª Commissione, senatore VAT-TUONE (PD), sottolineando, in premessa, il rilevante impatto rappresentato dall'emergenza Covid-19, che rappresenta, a suo avviso, un vero spartiacque storico. Il Parlamento si è, infatti, occupato a lungo e in maniera approfondita di come affrontare l'emergenza sanitaria e le sue conseguenze economiche, ed anche dal punto di vista della Difesa, non si potrà non seguire attentamente l'impatto di questa emergenza sulla sicurezza e la stabilità internazionali. L'emergenza sanitaria (e la crisi economica collegata), avranno infatti un impatto particolarmente duro sui paesi fragili, con governi e istituzioni deboli e sui conflitti in corso.

In tale quadro, l'Italia intende mantenere una adeguata presenza internazionale, nei diversi formati fin qui condotti, ossi a le missioni in ambito Onu, le missioni della Nato, le missioni e operazioni dell'Unione europea (sia militari che civili), le missioni condotte da coalizioni di paesi e, infine, le missioni bilaterali.

L'oratore prosegue la propria esposizione osservando che il contesto internazionale resta caratterizzato da diversi scenari di crisi, molti dei quali concentrati nell'area del cosiddetto Mediterraneo allargato, area di grande impatto per il Paese (tra Medio oriente, Golfo, Balcani e nord Africa). Del resto nella relazione analitica si cita, come fondamentale punto di riferimento per l'azione italiana, l'identità mediterranea. La nostra presenza continua così nei Balcani occidentali, area di rinnovata attualità sia per i flussi migratori che per la minaccia terroristica, in una fase di delicato avvicinamento di questi paesi all'UE e alla Nato. Continuano inoltre le attività di formazione, addestramento, consulenza e supporto nel Sahel (dove si prevede anche la nuova missione operativa Takuba)

e nel Corno d'Africa, anche per il contrasto alla pirateria. L'Italia mantiene (rimodulandola) la sua presenza in Iraq, paese scosso da gravi disordini interni e da una persistente instabilità istituzionale. Inoltre, a complemento degli interventi scaturiti dalla crisi siriana resta fondamentale, per la stabilizzazione dell'area, la partecipazione alla missione UNIFIL in Libano, nuovamente a guida italiana dall'agosto 2018. Per quanto riguarda la Libia, la relazione ripercorre quindi gli ultimi passaggi della crisi, a cominciare dalla Conferenza di Berlino del 19 gennaio, e dalle sue conclusioni, poi recepite in una Risoluzione del Consiglio di Sicurezza Onu dello scorso febbraio. La conferenza, come purtroppo ben noto, non ha portato a un miglioramento della situazione sul terreno, che anzi è stata caratterizzata in questi mesi dall'intensificazione dei combattimenti, anche per l'influenza sempre maggiore di soggetti esterni. Nella convinzione che non esista una soluzione militare alla crisi, l'Italia continua a sostenere gli sforzi dell'Onu e si è fatta altresì promotrice di un ruolo più attivo dell'Ue, che ha portato all'avvio di una nuova missione denominata IRINI.

Altro aspetto rilevante – sempre citato nella relazione analitica – è il rapporto con la Nato. Il rafforzamento delle capacità di resilienza e della difesa civile, specie dopo la crisi Covid-19, si conferma un ambito cruciale per salvaguardare la continuità del governo, la protezione delle infrastrutture critiche e l'erogazione di servizi essenziali in caso di emergenze. Rafforzare le relative capacità dell'Alleanza è dunque un interesse prioritario per l'Italia, che fornisce il proprio contributo a diverse missioni NATO in Europa (sul fronte est e sud dell'Alleanza), in Afghanistan (scenario in grande mutamento, viste le trattative con i talebani e le posizioni USA), in Kosovo (dove abbiamo il comando della missione) e in Iraq.

Infine, prosegue l'impegno italiano nell'ambito della Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC) dell'Unione europea, sia nelle missioni civili che in quelle militari (dove partecipiamo a tutte le sei missioni, e abbiamo il comando sia di IRINI che della missione EUTM in Somalia).

L'oratore passa quindi, nel dettaglio, alla disamina delle nuove missioni avviate nel 2020, di cui si chiede l'autorizzazione, cominciando dalla nuova missione europea IRINI (scheda 9-bis/2020). La predetta missione (che significa «pace» in greco) è stata istituita dall'Unione europea il 31 marzo per implementare, con mezzi navali, aerei e satellitari, l'embargo sulle armi nei confronti della Libia. Il suo obiettivo è pertanto contribuire alla pacificazione del Paese, sulla scia del tentativo avviato con la Conferenza di Berlino. Dopo alcune difficoltà nel processo di «generazione della forza», la missione è operativa, anche in mare, dall'inizio di maggio.

L'oratore rileva, sul punto, che l'operazione sostituisce, con un diverso mandato, la precedente missione Sophia (che aveva come mandato principale il contrasto ai trafficanti di esseri umani) di cui conserva sede (a Roma) e comando (italiano). È previsto, al riguardo, l'impiego di un mezzo navale e 3 mezzi aerei, con un numero massimo di 517 unità di personale. Gli oneri finanziari, per il periodo dal 1º aprile al 31 dicembre

di quest'anno, assommano a circa 21 milioni e 300 mila euro, di cui 5 milioni per obbligazioni esigibili nell'anno 2021.

La seconda nuova missione, denominata EUAM Iraq (scheda 17-bis/2020), prevede attività consultiva dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza civile. L'impegno italiano vede in questo caso 2 unità di personale, con un onere finanziario (per il periodo 1º aprile 31 dicembre 2020) di circa 265 mila euro.

Particolare rilevanza ha poi l'operazione Takuba (scheda 29-bis/2020). Nel dettaglio, si tratta di una forza multinazionale – a guida francese – per contrastare la minaccia terroristica nel Sahel e che opera congiuntamente alle forze del G5 Sahel (composto da Mali, Mauritania, Niger, Chad e Burkina Faso). Tra i suoi compiti c'è l'attività di consulenza, assistenza e addestramento delle forze armate locali, oltre che la conduzione di operazioni di contrasto al terrorismo.

Per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2020, la delibera prevede – per l'Italia – l'impiego di 20 mezzi terrestri, 8 mezzi aerei, con un numero massimo di 200 militari. L'onere finanziario è di circa 15 milioni e mezzo di euro, di cui 5 milioni per obbligazioni esigibili nell'anno 2021.

Un'ulteriore missione avviata è quindi la sorveglianza nel Golfo di Guinea (scheda 38-bis/2020). Si tratta, in particolare, di una missione aeronavale per contribuire alla messa in sicurezza di un ampio tratto di mare che va dalle coste dell'Angola a quelle del Senegal, in Africa occidentale. Dopo che la presenza internazionale e dell'Unione europea ha molto ridotto la pirateria al largo della Somalia, il fenomeno si è infatti spostato in quest'area, compromettendo il traffico commerciale internazionale e causando pesanti conseguenze economiche per la regione.

Il dispositivo nazionale, affiancherà le iniziative già attive nell'area da parte di Francia, Stati uniti, Spagna e Portogallo. La missione comprende due mezzi navali, due aerei e un numero massimo di 400 unità di personale, con un onere finanziario di poco meno di 10 milioni di euro, di cui 2 milioni per il 2021.

L'ultima nuova missione di cui il Governo chiede l'autorizzazione è invece il rafforzamento del dispositivo atlantico per il Sud (scheda 41-bis/2020). Si tratta di un'iniziativa della Nato a favore dei paesi partner situati lungo il fianco sud dell'alleanza, che richiedono collaborazione per l'addestramento, la consulenza e lo sviluppo di capacità nell'ambito delle sicurezza e della difesa del territorio. I paesi già coinvolti nell'iniziativa sono Algeria, Tunisia, Marocco, Mauritania, Emirati Arabi e Qatar. L'impegno italiano è di 6 unità massime di personale, con un onere finanziario di circa 400 mila euro.

In conclusione, il fabbisogno complessivo per l'avvio delle nuove missioni è individuato in circa 47,4 milioni di euro, di cui 35,4 milioni di euro esigibili nel corrente esercizio finanziario e 12 milioni di euro relativi a spese esigibili nel 2021.

L'oratore passa, successivamente, alla disamina delle missioni già in corso, di cui si chiede la prosecuzione per il 2020, rilevando preliminar-

mente che, con la sola eccezione della missione Sophia (che ha esaurito il suo mandato il 31 marzo), per tutte le altre il Governo chiede la proroga fino al 31 dicembre 2020.

Nel dettaglio, per quanto attiene alle missioni in Europa (schede da 1/2020 a 9/2020), l'impegno più rilevante è costituito dalla missione Nato nei Balcani, con un numero massimo di 628 unità di personale, che affiancano 204 mezzi terrestri e un mezzo aereo. L'Italia, inoltre, guida il contingente di stanza in Kosovo. Da non trascurare inoltre gli assetti impiegati (2 unità navali, 2 aeree ed un numero massimo di 280 unità di personale), nella missione *Sea Guardian* nel Mediterraneo.

Anche relativamente alle missioni in Asia, (schede da 10/2020 a 19/2020), figurano molti impegni rilevanti per l'Italia. In particolare, il contributo alla missione UNIFIL è di 278 mezzi terrestri, 6 mezzi aerei e un numero massimo di 1076 unità di personale (oltre al comando della missione). In Afghanistan sono impiegati 145 mezzi terrestri, 8 mezzi aerei ed un numero massimo di 800 unità di personale. Particolarmente rilevante anche il contributo per la coalizione di contrasto al *Daesh*, con 270 mezzi terrestri, 12 mezzi aerei e 1.100 unità di personale.

Per quanto riguarda, quindi, le missioni in Africa (schede da 20/2020 a 37/2020), sicuramente è da sottolineare il contributo alla missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia: 142 mezzi terrestri, 2 mezzi aerei ed un numero massimo di 400 unità di personale. Importanti anche la missione bilaterale di supporto in Niger (con 160 mezzi terrestri, 5 mezzi aerei e un massimo di 295 unità di personale) e il contributo all'operazione europea Atalanta (2 navi, 2 mezzi aerei e un numero massimo di 407 unità).

L'oratore pone l'accento anche sul dispositivo nazionale «Mare Sicuro», operante nel Mediterraneo e nel cui ambito è inserita la missione bilaterale in supporto alla Guardia costiera libica (scheda 38/2020). La missione impiega 6 mezzi navali (di cui uno dedicato all'assistenza tecnica alla Guardia costiera libica), 8 mezzi aerei ed un numero massimo di 754 unità di personale.

Per quanto attiene, quindi, al sostegno alle iniziative NATO entro i suoi confini osserva che risultano prorogate le missioni di sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza, con particolare riferimento al fianco sud-est e al fianco nord (scheda 39/2020), di sorveglianza navale dell'area sud dell'Alleanza (scheda 40/2020), il dispositivo per la presenza in Lettonia (scheda 41/2019) ed il potenziamento dell'Air policing dell'Alleanza, per sostenere gli Stati membri che non possiedono le capacitò sufficienti per difendere il proprio spazio aereo (scheda 42/2020).

Da ultimo, osserva che una scheda specifica prende in considerazione anche le esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate (scheda 43/2020), e risultano altresì confermate le esigenze di mantenimento del dispositivo info-operativo dell'AISE a protezione del personale impiegato nelle missioni e le attività di cooperazione con le forze di sicurezza locali (scheda 44/2020).

L'oratore conclude osservando che complessivamente, la consistenza massima annuale dei militari impiegati nei teatri operativi è di 7.488 unità, con una presenza media stimata in circa 6.000 unità. Per quanto attiene, invece, agli oneri finanziari, il fabbisogno complessivo viene individuato in circa 1 miliardo e 114 milioni di euro

In particolare, le missioni a carico del Ministero della difesa hanno un onere di 1 miliardo e 82 milioni (di cui circa 210 milioni per obbligazioni esigibili nell'anno 2021), quelle a carico del Ministero dell'interno, hanno un onere di 6 milioni e 871 mila euro e quelle ascritte al bilancio del Ministero dell'economia hanno un onere complessivo di poco più di 10 milioni. Le missioni a carico della Presidenza del Consiglio presentano infine oneri per 15 milioni.

Il presidente PETROCELLI, nel ringraziare i relatori per le rispettive esposizioni testé svolte, apre la discussione generale.

La senatrice RAUTI (*FdI*), nel riservarsi di intervenire in maniera più approfondita nel prosieguo del dibattito, osserva che la rilevanza strategica della difesa ad est dell'Alleanza atlantica, in cui si inserisce il contributo italiano in Lettonia, non sembra adeguatamente considerata dai documenti presentati dal Governo.

Sollecita pertanto la massima sensibilità delle Commissioni riunite sul tema.

Il senatore CANDURA (*L-SP-PSd'Az*), nel porre l'accento sulla particolare complessità della tematica, si riserva – del pari – di intervenire in maniera puntuale nelle prossime sedute.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 10,45.

#### AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedì 11 giugno 2020

## Plenaria 159<sup>a</sup> Seduta

#### Presidenza del Presidente BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 9.

#### IN SEDE CONSULTIVA

(1786) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19

(Parere alla 2ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario)

Il relatore BRESSA (*Aut* (*SVP-PATT*, *UV*)) illustra l'ulteriore emendamento riferito al disegno di legge in titolo e propone uno schema di parere in parte contrario e in parte non ostativo (*pubblicato in allegato*).

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore. (1786) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BRESSA (*Aut* (*SVP-PATT*, *UV*)), riferisce sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

#### IN SEDE REFERENTE

(1812) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE, non essendoci richieste di intervento in discussione generale, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,10.

# PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI ULTERIORI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1786

La Commissione, esaminato l'ulteriore emendamento 5.1 (testo 2) riferito al disegno di legge in titolo, conferma quanto già deliberato nel testo originario, esprimendo, per quanto di competenza, parere non ostativo ad eccezione della lettera *b*) capoverso 1-*bis*, sul quale il parere è contrario in quanto, alla luce della giurisprudenza costituzionale, in materia di decretazione d'urgenza, la proposta non rientra nell'oggetto ovvero nella finalità del decreto-legge.

### DIFESA (4<sup>a</sup>)

Giovedì 11 giugno 2020

# Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 47

Presidenza della Presidente GARAVINI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,25

AUDIZIONE INFORMALE DEL GENERALE CLAUDIO GRAZIANO, PRESIDENTE DEL COMITATO MILITARE DELL'UNIONE EUROPEA, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 414 (PARTECIPAZIONE ITALIANA AI PROGETTI DELLA DIFESA COMUNE EUROPEA)

#### BILANCIO (5<sup>a</sup>)

Giovedì 11 giugno 2020

#### Plenaria

289<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> antimeridiana)

#### Presidenza del Presidente PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 9,20.

#### IN SEDE CONSULTIVA

(1786) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19

(Parere alla 2ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

La relatrice ACCOTO (M5S) illustra le ulteriori riformulazioni trasmesse il 10 giugno e riferite al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in merito alla proposta 5.5 (testo 2), che occorre ribadire, analogamente al testo base, la necessità di inserire, al comma 1-bis, dopo il primo periodo, le seguenti parole: «La predetta Sezione centrale si avvale di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.».

Relativamente all'emendamento 7.0.5 (testo 3), rappresenta che i commi da 3 a 6 risultano sostanzialmente corrispondenti all'articolo 5-septies del decreto-legge n. 32 del 2019, differenziandosi per il fatto che l'onere inizierebbe a decorrere dal 2020, anziché dal 2019. Al riguardo, nel rilevare l'esigenza di un coordinamento normativo e finanziario, appare necessario acquisire la relazione tecnica.

Il sottosegretario Villarosa concorda con la proposta della relatrice in merito alla modifica dell'emendamento 5.5 (testo 2).

Con riferimento all'emendamento 7.0.5 (testo 3), formula un avviso contrario in assenza di relazione tecnica.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) esprime consapevolezza circa i problemi di coordinamento normativo e finanziario derivanti dall'emendamento 7.0.5 (testo 3), precisando al riguardo che è in corso di predisposizione, presso la Commissione giustizia, un'ulteriore riformulazione.

La relatrice ACCOTO (*M5S*) propone pertanto l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 7.0.5 (testo 3). Sull'emendamento 5.5 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 1-*bis*, dopo il primo periodo, del seguente: "La predetta Sezione centrale si avvale di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile."».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta della relatrice viene approvata.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il presidente PESCO avverte che la Commissione bilancio è ulteriormente convocata oggi, giovedì 11 giugno 2020, alle ore 11.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

#### Plenaria

290<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> antimeridiana)

Presidenza del Presidente PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 11,40.

#### IN SEDE CONSULTIVA

(1786) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19

(Parere alla 2ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice ACCOTO (*M5S*) illustra l'ulteriore riformulazione 7.0.5 (testo 4), trasmessa in data odierna e riferita al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, anche attraverso apposita relazione tecnica, la corretta quantificazione degli oneri e la disponibilità delle risorse poste a copertura.

Il sottosegretario VILLAROSA subordina l'espressione di un avviso di nulla osta sulla proposta in esame alla sua riformulazione nei termini che provvede a illustrare.

Sulla base degli elementi forniti dal rappresentante del Governo, la RELATRICE avanza la seguente proposta di parere:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 7.0.5 (testo 4) riferito al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della proposta emendativa con la seguente:

"Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### Art. 7-bis.

(Norme in materia di vigilanza nelle strutture socio-assistenziali ed educative)

- 1. All'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
- '3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi previsti dal medesimo comma.
- 3-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi previsti dal medesimo comma.'.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.".».

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia i senatori per il lavoro svolto, che consente alla Commissione in sede referente di discutere nel merito di una questione di grande rilevanza e delicatezza, ossia la tutela dei soggetti più deboli nelle scuole dell'infanzia e nelle residenze per anziani mediante sistemi di videosorveglianza, su cui la Lega ha presentato un disegno di legge e ha sempre tenuto alta l'attenzione.

Annuncia pertanto il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta della relatrice.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore MANCA (PD) illustra la seguente proposta di relazione, che differisce dalla precedente versione nell'ultimo capoverso: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: – con riferimento all'articolo 3, in tema di fornitura di media audiovisivi, si conferma che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) è in grado di far fronte ai nuovi compiti ivi attribuiti, in quanto le spese di funzionamento dell'Agcom, dotata di autonomia organizzativa e contabile, sono poste dalla legge ad esclusivo carico degli operatori dei settori regolati; con riguardo alle misure di promozione delle opere europee, queste non comportano oneri per la finanza pubblica, essendo poste a carico degli operatori dei servizi di media audiovisivi lineari e non lineari.

– in relazione all'articolo 4, in materia di comunicazioni elettroniche, lettere *b*) ed *f*), dall'aggiornamento dei compiti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non appaiono derivare nuovi o maggiori, in quanto le spese di funzionamento dell'Agcom sono poste dalla legge ad esclusivo carico degli operatori dei settori regolati; inoltre, rispetto ai compiti che dovranno essere svolti dal Ministero dello sviluppo economico, i criteri di delega non mutano il quadro del riparto delle competenze

e quindi non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In relazione alle lettere c) ed e), si rappresenta che le misure ivi previste sono di tipo regolamentare e non fiscale o contributivo;

- per quanto concerne l'articolo 5, in tema di promozione di fonti rinnovabili, e dell'articolo 12, sul mercato dell'energia elettrica, si conferma che i sistemi di incentivazione, le misure per la protezione dei clienti vulnerabili, nonché gli obblighi di servizio pubblico degli impianti di produzione di energia elettrica resteranno a carico, come è attualmente, del sistema tariffario; in relazione agli effetti finanziari del processo di sostituzione del consumo di energia da combustibili fossili con quello derivante da fonti rinnovabili, è stato effettuato un esercizio per valutare la variazione di gettito fiscale per accise e IVA atteso al 2030 in conseguenza dell'attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), da cui emerge una possibile diminuzione di gettito rispetto allo scenario in assenza di PNIEC, da integrare con gli effetti positivi per la crescita economica e per il bilancio pubblico in termini di incremento degli investimenti, riduzione delle importazioni di combustibili fossili, minore esposizione alle fluttuazioni dei pressi internazionali, aumento della sicurezza energetica;
- per quanto riguarda l'articolo 6, sul rafforzamento della vigilanza antitrust, vengono forniti elementi di dettaglio sull'assunzione di 25 risorse da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), in relazione all'inquadramento del nuovo personale (15 funzionari della carriera direttiva e 10 unità di personale operativo), agli aspetti di quantificazione (per i quali vengono trasmessi in allegato i dati con le stime della spesa annua complessiva prevista per i due profili di inquadramento, secondo una proiezione decennale); si ribadisce altresì che gli oneri finanziari derivanti dall'ampliamento della pianta organica saranno interamente coperti dal contributo a carico degli operatori sottoposti alla vigilanza dell'AGCM, senza effetti per i saldi di finanza pubblica; in merito agli effetti fiscali correlati alla misura in questione, si rappresenta che, pur potendo la fattispecie in questione incidere sulla redditività dei soggetti interessati, tuttavia in casi analoghi gli eventuali effetti riflessi in termini finanziari non sono per prassi stimati;
- in relazione all'articolo 15, in tema di adeguamento dei dispositivi medici, si rappresenta che, attesa l'ampia gamma di tali prodotti, occorre distinguere tra tipologie di dispositivi per cui i fornitori sono molteplici, per i quali il contributo a carico delle aziende verrebbe presumibilmente assorbito dai meccanismi concorrenziali, e tipologie caratterizzate da situazioni di oligopolio o monopolio dei fornitori, per cui la previsione del contributo dovrà essere prevista e modulata in modo da evitare ricadute sul prezzo di vendita al Servizio Sanitario Nazionale; in merito agli effetti riflessi del contributo, si specifica che, in casi analoghi, questi non vengono per prassi stimati; per quanto attiene l'aggiornamento delle

previsioni di spesa in relazione all'impatto della pandemia da Covid-19, si rileva che, attesa la natura duratura del contributo nonché la scarsa oscillazione dei prezzi di gran parte dei dispositivi medici, l'emergenza sanitaria non avrà presumibilmente effetti tali da richiedere un aggiornamento;

- rispetto all'articolo 18, in tema di certificazione della cibersicurezza, viene fornita una stima dei costi per la copertura economico-finanziaria delle attività della nuova autorità nazionale, da istituire ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2019/881, per gli anni 2021-2023, i quali dipendono strettamente dal numero di nuovi sistemi europei di certificazione adottati dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 7, del suddetto Regolamento;
- con riferimento all'articolo 20, sull'adeguamento della normativa nazionale in materia di prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP), si conferma la natura ordinamentale delle disposizioni ivi contenute, e si assicura che saranno effettuate le opportune valutazioni, in sede di adozione dei decreti delegati, circa la possibilità di allineare il trattamento fiscale previsto per i PEPP a quello oggi previsto per gli strumenti pensionistici complementari presenti a livello nazionale, così come suggerito nella "Raccomandazione sul trattamento fiscale dei prodotti pensionistici individuali" del 29 giugno 2017 C(2017) 4393;

nel presupposto che, con riguardo all'articolo 8, in tema di diritti d'autore su talune trasmissioni on line, gli oneri eventualmente derivanti dal funzionamento degli organismi di gestione collettiva del risparmio, di cui alla lettera *b*) del comma 1, siano integralmente coperti dal sistema tariffario, e comunque non vadano a gravare sulla finanza pubblica;

esprime, per quanto di competenza, una relazione non ostativa con le seguenti osservazioni:

- con riferimento agli articoli 5, in tema di promozione delle fonti rinnovabili, e 12, sul mercato interno dell'energia elettrica, si tenga conto, in sede di adozione dei decreti delegati e in linea con l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, dell'esercizio di valutazione circa la possibile variazione di gettito fiscale atteso al 2030 in conseguenza del processo di transizione del sistema energetico;
- in relazione all'articolo 15, per le tipologie di dispositivi medici caratterizzate da situazioni di oligopolio o monopolio dei fornitori, si raccomanda che il contributo di cui al comma 1, lettera h), sia modulato in modo da evitare ricadute sul prezzo di vendita al Servizio Sanitario Nazionale;
- per quanto concerne l'articolo 18, in tema di certificazione della cibersicurezza, si tenga conto, in sede di adozione dei decreti delegati e in linea con l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, della stima dei costi per la copertura finanziaria della nuova autorità nazionale da istituire ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2019/881, adeguando tale stima agli sviluppi regolamentari e applicativi;

– si valuti l'opportunità, in sede di adozione dei decreti delegati di cui all'articolo 20, in tema di Prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP), di definire un regime della portabilità e un trattamento fiscale tali da escludere ovvero limitare effetti finanziari negativi, anche indiretti, sul gettito fiscale.».

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,55.

### FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

Giovedì 11 giugno 2020

## Plenaria 181ª Seduta

### Presidenza del Presidente BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REDIGENTE

(1712) SIRI ed altri. – Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta antimeridiana del 4 giugno.

Il relatore PEROSINO (FIBP-UDC), dopo aver richiamato i principali aspetti della relazione introduttiva e le motivazioni sottese al disegno di legge in esame, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni informali, coinvolgendo, per esempio, la Banca d'Italia e l'ABI.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE, nell'avanzare l'ipotesi di ascoltare anche rappresentanti della Banca centrale europea per i profili connessi alla gestione del contante, tenuto conto del parere espresso da ultimo a dicembre sul decreto crescita, sollecita i Gruppi a indicare i soggetti da audire al fine di predisporre il relativo calendario. Il senatore LANNUTTI (M5S) giudica necessario audire anche le associazioni dei consumatori.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 maggio.

Il presidente BAGNAI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore SAVIANE (*L-SP-PSd'Az*) sottopone alla relatrice l'opportunità di inserire nella proposta di relazione che sta predisponendo un riferimento alla positiva esperienza italiana nell'ambito del mercato delle sigarette elettroniche.

La senatrice BOTTICI (M5S) ritiene che l'argomento dovrebbe essere trattato in occasione dell'esame di un provvedimento più idoneo.

La relatrice DRAGO (M5S), pur dichiarando la propria disponibilità, fa notare che negli articoli di competenza non vi è alcun riferimento all'argomento segnalato.

Ne approfitta comunque per segnalare la posizione di privilegio dell'Italia, che ha già dato attuazione a molte delle disposizioni previste dalle direttive e dai regolamenti contenuti nella legge di delegazione europea.

Anticipa quindi alcuni elementi della sua proposta di relazione, che si riserva di presentare al più presto. In particolare, dopo aver richiamato i poteri di vigilanza della Banca d'Italia, evidenzia le recenti determinazioni assunte dall'Unione Europea in tema di CRRD circa le misure per fronteggiare gli effetti della pandemia da Covid-19, nonché la rilevanza dell'articolo 10, che si pone l'obiettivo di tenere conto delle lacune emerse con la grande crisi finanziaria del 2008 e 2011 e di rafforzare conseguentemente i requisiti prudenziali delle banche e delle imprese di investimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BAGNAI propone di convocare un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori al termine dell'odierna seduta.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE comunica che, come convenuto poc'anzi, è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

## Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 55

Presidenza del Presidente BAGNAI

Orario: dalle ore 9,30 alle ore 9,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

## INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)

Giovedì 11 giugno 2020

## Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 115

Presidenza del Presidente GIROTTO

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,25

AUDIZIONE INFORMALE DI UN RAPPRESENTANTE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIO-NALE COMUNI ITALIANI (ANCI), INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, NEL-L'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 445 (INIZIATIVE DI SOSTEGNO AI COM-PARTI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL TURISMO NELL'AMBITO DELLA CONGIUNTURA ECONOMICA CONSEGUENTE ALL'EMERGENZA DA COVID-19)

## Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 116

Presidenza del Presidente GIROTTO

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 16,20

AUDIZIONI INFORMALI DEL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA CONSUMATORI ENERGIA DI PROCESSO (AICEP), DEL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER (AIGEP), DEL DIRETTORE CENTRALE MERCATO DEL GRUPPO HERA E DEI RAPPRESENTANTI DI ITALIA SOLARE INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 397 (RAZIONALIZZAZIONE, TRASPARENZA E STRUTTURA DI COSTO DEL MERCATO ELETTRICO ED EFFETTI IN BOLLETTA IN CAPO AGLI UTENTI)

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

Giovedì 11 giugno 2020

## Plenaria

140<sup>a</sup> Seduta

### Presidenza del Presidente COLLINA

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 8,40.

#### IN SEDE CONSULTIVA

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019

(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020

(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019

(Relazione alla 14ª Commissione sul disegno di legge n. 1721. Parere alla 14ª Commissione sul *Doc.* LXXXVII n. 3 e sul *Doc.* LXXXVII, n. 3. Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE (PD), relatore, introduce l'esame congiunto degli atti in titolo.

Illustra, anzitutto, il disegno di legge 1721, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2019).

Con riferimento alle materie di interesse della Commissione, segnala che appaiono di rilievo gli articoli 14 e 15.

L'articolo 14 reca una disciplina di delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, concernente le malattie animali trasmissibili nonché modifiche ed abrogazioni di taluni atti in materia di sanità animale.

La delega deve essere esercitata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La relazione illustrativa del disegno di legge in esame osserva che il suddetto regolamento (UE) 2016/429 reca un nuovo quadro giuridico generale in materia di sanità animale, modificando o abrogando circa cinquanta atti europei precedenti, e che il quadro normativo nazionale in materia è costituito da una molteplicità di provvedimenti di varia natura, alcuni anche molto risalenti.

Per l'esercizio della delega, l'articolo 14 reca principi e criteri direttivi specifici, ad integrazione di quelli generali, posti per il recepimento di direttive europee dall'articolo 32 della L. 24 dicembre 2012, n. 234.

Il successivo articolo 15 reca una disciplina di delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di due regolamenti europei, relativi, rispettivamente, ai dispositivi medici in generale ed ai dispositivi medici diagnostici in vitro – regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017 –.

La delega deve essere esercitata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La relazione illustrativa del disegno di legge in esame osserva che i due regolamenti europei presentano un periodo di transizione articolato sulla base delle priorità e della complessità dell'attuazione.

Per l'esercizio della delega, l'articolo 15 reca principi e criteri direttivi specifici, ad integrazione di quelli generali, posti per il recepimento di direttive europee dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il Presidente-relatore passa quindi ad illustrare, per le politiche settoriali di competenza, la Relazione consuntiva 2019, soffermandosi sul capitolo 13 della parte seconda, dedicato alla tutela della salute e concernente nello specifico i temi: della prevenzione e programmazione sanitaria; della sicurezza alimentare, della sanità animale e dei farmaci veterinari; della sanità digitale.

Passa infine a illustrare, per quanto di competenza, la Relazione programmatica 2020, soffermandosi sul capitolo 13 della Sezione dedicata alle politiche orizzontali settoriali, concernente la tutela della salute. Segnala, inoltre, che nell'ambito del capitolo 12, dedicato alle politiche di inclusione e della famiglia, è trattato il tema della disabilità.

Rileva, conclusivamente, che per quanto attiene alla parte programmatica sarà opportuno valutare, interpellando sul punto anche il Governo, se sia necessario rivedere le previsioni alla luce dei cambiamenti di contesto legati al COVID-19.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1812) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ENDRIZZI (M5S) riferisce sul provvedimento in titolo.

Il decreto-legge in conversione, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 reca un nuovo quadro di riferimento, che si sovrappone a quello già esistente rappresentato dal decreto-legge n. 19 del 2020, per le misure di contenimento della diffusione del virus.

Un primo ordine di disposizioni riguarda la circolazione. Per quanto concerne la circolazione all'interno della regione, si dispone la cessazione delle limitazioni imposte ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 19 del 2020, con effetto dal 18 maggio 2020, mantenendo tuttavia la possibilità che, in caso di aggravamento della situazione epidemiologica, possano essere adottate misure restrittive, con riferimento alle sole aree regionali interessate. La modalità di adozione delle restrizioni rimane quella disegnata dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 19.

Per quanto riguarda la circolazione tra regioni, la cessazione delle misure restrittive è fissata al 3 giugno 2020. Fino a tale data, gli spostamenti interregionali rimangono vietati. Fanno eccezione gli spostamenti interregionali dettati da comprovate esigenze lavorative, da ragioni di assoluta urgenza ovvero da motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Per il periodo successivo al 3 giugno 2020, si dispone che gli spostamenti interregionali possano essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in tali aree.

Gli spostamenti da e per l'estero sono vietati fino al 2 giugno, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno, tali spostamenti saranno consentiti salva la possibilità, al pari di quanto previsto per gli spostamenti in ambito nazionale, di prevedere limitazioni con riferimento a specifiche situazioni di rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.

Si prevede anche che gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti non siano soggetti ad alcuna limitazione.

Un secondo ordine di disposizioni dell'articolo 1 concerne le misure di quarantena. In particolare, è disposto il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte, con provvedimento dell'autorità sanitaria, alla misura della quarantena in quanto risultate positive al virus Covid-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

La quarantena precauzionale, invece, è applicata, sempre con provvedimento dell'autorità sanitaria, alle persone che abbiano avuto contatti stretti con soggetti confermatisi positivi al virus, o con altri soggetti che siano indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19.

Ulteriori disposizioni riguardano le riunioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico, per i quali si prevede il divieto di assembramento e si demanda a provvedimenti assunti secondo l'articolo 2 del decreto-legge n. 19 la determinazione – se asseverata dall'andamento dei dati epidemio-logici – delle modalità di partecipazione del pubblico a manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, nonché a ogni attività convegnistica o congressuale.

È attribuita al sindaco la facoltà di disporre la chiusura temporanea di aree pubbliche o aperte al pubblico qualora non sia possibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Sono regolamentate le modalità di esercizio delle riunioni, prescrivendo il rispetto della medesima distanza di sicurezza.

Un altro ordine di disposizioni concerne le funzioni religiose. Al riguardo si prevede che lo svolgimento di funzioni religiose con la partecipazione di persone sia tenuto al rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle confessioni religiose contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

Si chiarisce, inoltre, che l'attuazione delle disposizioni in merito alla quarantena precauzionale, alla partecipazione del pubblico a eventi, spettacoli, convegni, riunioni o a funzioni religiose è demandata ai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19, che possono anche stabilire differenti termini di efficacia.

Un'ulteriore disposizione demanda a successivi provvedimenti attuativi le modalità di svolgimento delle attività didattiche nelle scuole, della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, nonché di altri corsi formativi e professionali.

Con riguardo alle attività economiche, produttive e sociali, si stabilisce che queste debbano svolgersi nel rispetto dei protocolli o delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Nel caso di mancato rispetto di detti documenti, si prevede la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

È demandata alle regioni l'effettuazione di un monitoraggio, con cadenza giornaliera, dell'evoluzione della situazione epidemiologica, in esito al quale è consentito alle stesse di introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, nelle more dell'adozione di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'articolo 2 introduce una disciplina sanzionatoria destinata a trovare applicazione nei casi di inosservanza delle misure di contenimento previste dal provvedimento in esame, nonché dai decreti e dalle ordinanze emanati in attuazione del medesimo.

Una disciplina specifica è dettata per la quarantena obbligatoria: salvo che il fatto integri un delitto colposo contro la salute pubblica o comunque un più grave reato, la violazione è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, cioè con l'arresto da 3 a 18 mesi e con l'ammenda da 500 a 5.000 euro.

L'articolo 3 disciplina le disposizioni transitorie e finali, prevedendo che le misure di cui al presente decreto-legge si applichino dal 18 maggio al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1. Introduce inoltre, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, una specifica clausola di compatibilità con i rispettivi statuti e le norme di attuazione. Reca, inoltre, la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 4, infine, dispone in merito all'entra in vigore.

La senatrice RIZZOTTI (FIBP-UDC), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva che ancora una volta il Parlamento è chiamato ad esaminare un provvedimento giù superato dai fatti e si domanda se non sia il caso di rinunciare alla discussione e passare direttamente alla fase di votazione del parere.

Il PRESIDENTE osserva che ci sono le condizioni per garantire uno spazio d'intervento ai senatori interessati a discutere ed approfondire il testo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### IN SEDE REDIGENTE

(867-B) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

La relatrice BOLDRINI (PD), dopo aver illustrato partitamente le modificazioni introdotte nel provvedimento durante l'esame in seconda lettura, esprime il convincimento, prima facie, che gli apporti della Camera siano ulteriormente migliorativi del testo. Si riserva, in ogni caso, di svolgere in proposito i necessari approfondimenti.

Manifesta l'auspicio che il disegno di legge sia suscettibile in tempi rapidi di approvazione definitiva, considerato che tutti i professionisti del settore sanitario si aspettano una positiva e celere conclusione dell'*iter*.

Il PRESIDENTE avverte che, trattandosi di una terza lettura, in base al Regolamento si può discutere e deliberare solo sulle modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

## POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14a)

Giovedì 11 giugno 2020

## Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 32

Presidenza del Presidente LICHERI indi del Vice Presidente PITTELLA

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 15,10

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA BANCA D'ITALIA E DI VC HUB ITALIA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1721 (LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2019)

### COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

## sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Giovedì 11 giugno 2020

Plenaria 76<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente MORRA

La seduta inizia alle ore 17,03.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via web tv della Camera dei Deputati.

#### Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto al dottor Nicola Gratteri. Ricorda all'audito che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, ha la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate. Chiede, quindi, all'audito di voler prendere la parola per un intervento introduttivo. In seguito, potranno intervenire, in ordine di prenotazione, i senatori e i deputati per porre quesiti o svolgere considerazioni e commenti.

Il dottor Nicola GRATTERI svolge una relazione, parzialmente secretata, sulla questione dell'allestimento di un'aula bunker attrezzata per poter svolgere il processo Rinascita Scott a Catanzaro. Espone le attività istruttorie effettuate, le proposte formulate e le comunicazioni con il Ministero della giustizia intercorse per cercare di fare in modo che il processo possa celebrarsi nel territorio dove sono stati commessi i reati contestati.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, dal contenuto parzialmente secretato, il PRESIDENTE, i deputati NESCI (M5S), PAOLINI (Lega), VERINI (PD), FERRO (FDI), MIGLIORINO (M5S), LUPI (Misto-NCI-USEI-C!-AC), BALDINO (M5S), Piera AIELLO (M5S) e TONELLI (Lega) nonché i senatori LANNUTTI (M5S) ed ENDRIZZI (M5S).

Il Procuratore fornisce i chiarimenti richiesti dal contenuto parzialmente secretato.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle ore 19,04, è ripresa alle ore 19,10.

## Audizione del Direttore dell'Ufficio V – Direzione generale detenuti e trattamento – del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto alla dottoressa Caterina Malagoli. Ricorda all'audita che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, ha la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

Chiede, quindi, all'audita di voler prendere la parola per un intervento introduttivo. In seguito, potranno intervenire, in ordine di prenotazione, i senatori e i deputati per porre quesiti o svolgere considerazioni e commenti.

La dottoressa MALAGOLI riferisce alla Commissione di non aver avuto parte nella preparazione della nota del 21 marzo 2020, con la quale la Direzione generale dei Detenuti e del Trattamento invitava i direttori degli Istituti penitenziari a comunicare all'Autorità giudiziaria i nomi dei detenuti che rientravano in determinate categorie considerate a rischio in relazione all'emergenza sanitaria in corso. Espone altresì le circostanze nelle quali è successivamente venuta a conoscenza della suddetta nota e le comunicazioni intercorse in merito con il Direttore generale, Giulio Romano, e con il Capo del DAP, Francesco Basentini.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, il PRESIDENTE nonché i deputati BALDINO (M5S), BARTOLOZZI (FI), CANTALAMESSA (Lega), PAOLINI (Lega), MIGLIORINO (M5S), Piera AIELLO (M5S) e NESCI (M5S), nonché il senatore ENDRIZZI (M5S).

La dottoressa MALAGOLI fornisce i chiarimenti richiesti.

La seduta termina alle ore 20,38.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema bancario e finanziario

Giovedì 11 giugno 2020

#### Plenaria

Presidenza della Presidente Carla RUOCCO

La seduta inizia alle ore 8,20.

#### SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

### AUDIZIONI

Audizione del Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia, dott. Paolo Angelini, sulle iniziative della Task Force per la liquidità del sistema bancario nell'emergenza sanitaria

(Svolgimento e conclusione)

Carla RUOCCO, *presidente*, introduce l'audizione del Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia, dott. Paolo Angelini.

Paolo ANGELINI, Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione, consegnando documentazione alla Commissione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Carla RUOCCO, *presidente*, i senatori Andrea DE BERTOLDI (*FdI*), Daniele PESCO (*MS*), Andrea FERRAZZI (*PD*), Massimo FERRO (*FBP-UDC*)

e il deputato Luigi MARATTIN (IV), ai quali risponde Paolo ANGE-LINI, Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia.

Carla RUOCCO, *presidente*, ringraziando il dott. Angelini, dispone che la documentazione sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,50.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

Giovedì 11 giugno 2020

## Plenaria

50<sup>a</sup> Seduta

Presidenza della Vice Presidente LEONE

È presente, in videoconferenza, il dottor Paolo Guglielmo Giulini, esperto criminologo clinico.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Avverte inoltre che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che l'audito e i commissari che ritengano che i loro interventi debbano essere secretati possono chiedere in qualsiasi momento alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Audizione di un esperto criminologo clinico del trattamento di uomini che hanno agito violenza sulle donne

La PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione.

Svolge quindi la propria relazione il dottor GIULINI.

Pongono quesiti all'audito le senatrici RIZZOTTI (FIBP-UDC) e CONZATTI (IV-PSI) nonché la presidente LEONE, ai quali risponde, fornendo i chiarimenti richiesti, il dottor GIULINI.

La PRESIDENTE ringrazia il dottor Giulini e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,46